

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 1618 del 22 ottobre 2009 – Autorizzazione al ricovero paziente Mohamed Y. T. Ashyr, di nazionalità palestinese, presso l'AORN Cardarelli di Napoli

PREMESSO che:

- Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. n° 449 del 27/12/97, le Regioni nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinate, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Salute e gli altri dicasteri eventualmente competenti, le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:
 - a. Cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico – specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
 - b. Cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura gli accordi eventualmente esistenti con il SSN per l'assistenza sanitaria.

CONSIDERATO che:

- il Direttore del Centro trapianti di fegato dell'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli, su richiesta del Consolato Italiano a Gerusalemme ha inoltrato richiesta all'Assessore alla Sanità per l'autorizzazione al ricovero del piccolo Mohamed Y. T. Ashoyr nato a Gaza (Palestina) il 13/12/2008 ed ivi residente, affetto da atresia delle vie biliari, patologia per la quale vi è l'indicazione di trapianto di fegato in urgenza;
- lo stesso, ha peraltro precisato, che trattandosi di specifici interventi di cooperazione internazionale a carattere umanitario in campo sanitario, gli oneri delle prestazioni saranno a carico dell'Azienda stessa;
- per la minore età del paziente è necessaria la presenza del padre (probabile donatore di fegato) Sig. Yaser T. R. Ashoyr, nato a Gaza il 10/04/1981;

RITENUTO, pertanto:

- di dover autorizzare l'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli ad erogare le prestazioni sanitarie al paziente e all'accompagnatore (probabile donatore), che necessitano di ricovero urgente presso l'Azienda suddetta, atteso che presso le strutture sanitarie del paese di provenienza tali cure non sono praticabili e che non esistono accordi con il SSN per l'assistenza sanitaria.

Propone e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono per integralmente riportati, di:

- autorizzare il ricovero del piccolo paziente Mohamed Y. T. Ashoyr nato a Gaza (Palestina) il 13/12/2008 ed ivi residente, affetto da atresia delle vie biliari, patologia per la quale vi è l'indicazione di trapianto di fegato in urgenza;
- stabilire che in considerazione della minore età dello stesso e trattandosi di un possibile trapianto di fegato da donatore vivente, è necessaria la presenza del padre (probabile donatore) Sig. Yaser T. R. Ashoyr nato a Gaza il 10/04/1981;
- di prendere atto, che tutte le spese relative al ricovero – atteso lo scopo umanitario delle prestazioni – saranno a carico dell'Azienda stessa, come da autorizzazione del Direttore Sanitario dell'azienda;
- trasmettere il presente atto all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria;
- inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino